

# dossier

XIX Legislatura

5 aprile 2024

**Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

D.L. n. 39/2024 - A.S. n. 1092



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 270



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - [st\\_finanze@camera.it](mailto:st_finanze@camera.it) - [@CD\\_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 275

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	5
Articolo 1 ( <i>Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura</i> ).....	7
Articolo 2 ( <i>Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis</i> ).....	11
Articolo 3 ( <i>Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente</i> ).....	13
Articolo 4 ( <i>Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali</i> ).....	15
Articolo 5 ( <i>Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE</i> ).....	20
Articolo 6 ( <i>Misure per il monitoraggio di transizione 4.0</i> ).....	24
Articolo 7, commi 1-3 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale - Contraddittorio</i> ).....	26
Articolo 7, comma 4 ( <i>Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19</i> ).....	29
Articolo 7, comma 5 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari</i> ).....	34
Articolo 7, commi 6 e 7 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale</i> ).....	36
Articolo 8 ( <i>Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria</i> ).....	39
Articolo 9, commi 1 e 2 ( <i>Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici</i> ).....	43
Articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6 ( <i>Assunzioni polizia locale presso comuni della Regione siciliana</i> ).....	44
Articolo 9, comma 7 ( <i>Misura del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi</i> ).....	46
Articolo 10 ( <i>Entrata in vigore</i> ).....	48



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)*

L'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone **fine ad alcune eccezioni** previste dal medesimo decreto legge n.11, **qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.**

L'articolo 1, al comma 1, reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.

In particolare la norma, **lettera a)**, **sopprime** il primo periodo del comma 3-*bis* che prevedeva **la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni** per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, introdotta al comma 1 del medesimo articolo 2, qualora i beneficiari della detrazione risultassero essere:

- **istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera *c*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera *d*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020);
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera *d-bis*) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020).

La norma, ai fini di prevenzione di eventuali frodi, specifica inoltre che tali soggetti possono avvalersi dell'opzione sopra citata a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame.

La **lettera b)** introduce al medesimo articolo 2 un nuovo comma 3-*ter*.1 che prevede **una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4 *quater* (interventi di ricostruzione e ripristino nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione introduce, altresì, un **limite di spesa nell'applicazione della deroga** in esame. Si precisa, infatti, che la deroga trova applicazione nel **limite** di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il **Commissario straordinario** nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, **assicura il rispetto del limite** di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al comma in commento, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 è stato conferito al senatore Guido Castelli l'incarico di Commissario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La **lettera c)** sopprime il comma 3-*quater* che prevedeva **un'ulteriore deroga** all'applicazione del divieto introdotto al comma 1. In particolare la norma stabiliva che **il divieto** di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura **non si applica** agli interventi **effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il divieto **non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici** verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti **nei territori delle Marche**.

Il **comma 2** prevede alcune **delle deroghe** al divieto introdotto al comma 1. In particolare, la norma stabilisce che le sopra citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, **continuano ad applicarsi**

alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a) **risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) **risulti adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) **risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

**Il comma 3 estende lo stesso regime transitorio introdotto dal comma 2**, prevedendo che le disposizioni di cui al sopra citato articolo 2, comma 3-*quater*, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater*, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge **sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

**Il comma 4** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, **si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto**. Tali disposizioni prevedono che il divieto di cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese interventi di **superamento delle barriere architettoniche**, con detrazione riconosciuta al 75 per cento, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

- a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

- b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le stesse disposizioni **continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto** in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a) **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
- b) **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Si ricorda che per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche esistono diverse tipologie di agevolazioni fiscali con aliquote di detrazione diverse:

- la detrazione Irpef del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per la ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e));
- la detrazione del 75 per cento, introdotta dalla legge di bilancio 2022, prevista fino al 31 dicembre 2025;
- la detrazione del *Superbonus* prevista come intervento trainato.

Il **comma 5** stabilisce che, **per gli interventi** per i quali, a legislazione vigente, **opera la deroga al blocco** dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa **non operi più** nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), **non risulti sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per una dettagliata panoramica sulla cessione del credito si rinvia alla lettura del dossier: [Il superbondus edilizia al 110 per cento.](#)

## Articolo 2

### *(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)*

**L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis** nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la **cessione dei crediti** o per lo **sconto in fattura**. La norma, inoltre, stabilisce che il **4 aprile è il termine ultimo** per inviare all'Agenzia delle Entrate **la sostituzione delle comunicazioni** relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Più nello specifico, la norma al **comma 1** prevede che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, **non si applicano più** in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Il richiamato articolo 2, comma 1, stabilisce che **la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa**, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Il **comma 2** indica il **termine** entro cui è **consentita la possibilità di avvalersi dell'invio della comunicazione di cessione del credito sostitutiva** di quella trasmessa nei termini.

In particolare, si stabilisce che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute

nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Sul punto si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E del 2023, ha prorogato al 4 aprile 2024 i termini ordinari di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Per una dettagliata panoramica sulla cessione del credito si rinvia alla lettura del dossier [Il superbonus edilizia al 110 per cento](#).

### Articolo 3

#### *(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)*

L'**articolo 3**, al fine del monitoraggio della spesa, **introduce l'obbligo per alcuni contribuenti**, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, **di trasmettere una serie di dati** rispettivamente all'**ENEA** e al **Portale nazionale delle classificazioni sismiche**.

L'**articolo 3, al comma 1**, prevede l'obbligo di trasmissione di alcune informazioni all'**ENEA** per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di acquisire le **informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa** relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'**ENEA** alla conclusione dei lavori (ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) **i soggetti di cui al successivo comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili** ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 **trasmettono all'ENEA** le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) **i dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- c) **l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) **le percentuali delle detrazioni** spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b*) e *c*).

Il **comma 2** prevede altresì l'obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli **interventi antisismici** agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Nello specifico, la norma stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli **interventi antisismici** agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) **ai dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) **all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);

- c) **all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente** alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) **alle percentuali delle detrazioni** spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 3 individua la platea dei contribuenti** tenuti alla trasmissione sopra descritta ai commi 1 e 2.

La disposizione chiarisce che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato **la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici**, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 4** specifica che il **contenuto, le modalità e i termini** delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono **definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 5** indica le sanzioni previste per l'omessa trasmissione dei dati descritti ai commi 1 e 2.

La norma stabilisce che **l'omessa trasmissione** dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di euro 10.000**.

In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali **la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, **ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici** è presentata **a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta **la decadenza dall'agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis** dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

## Articolo 4

### *(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)*

**L'articolo 4** dispone, al comma 1, la **sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati** in presenza di **iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro**, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**.

Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dell'articolo 4 dispone che, per i **contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni** (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

**Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.**

Le modalità di pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi in materia edilizia sostenuti da agevolazioni fiscali, nonché gli adempimenti necessari per avvalersi dello sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti sono stati disciplinati nel tempo da diversi interventi normativi, nonché da circolari, provvedimenti e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate.

Nel dettaglio, l'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi ivi disciplinati. In deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. La norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, (solo per il Superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, al netto delle norme recate dal provvedimento in esame) spese per gli interventi elencati precedentemente (ad eccezione del bonus mobili per il quale non è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma solo per la detrazione nella dichiarazione dei redditi) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Gli interventi edilizi che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possono avvalersi di tale procedura, nel dettaglio, sono i seguenti:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell'edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* e 1-*ter* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all'articolo 16-*ter* del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre dell'articolo 119).

f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto legge 34 del 2020)

La disciplina dell'articolo 121, più volte modificata nel corso del tempo prevede la possibilità di cedere il credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 è intervenuto sulla disciplina sopra citata, stabilendo che (a decorrere dal 17 febbraio 2023) tale facoltà non potesse più essere esercitata.

Il medesimo articolo ha introdotto tuttavia delle deroghe al divieto, che – ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame - non si applicavano, a specifiche condizioni, alla disciplina del *superbonus* e ad alcuni interventi non rientranti nel *superbonus*.

Per una panoramica più dettagliata della disciplina si rinvia al [dossier sulle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi](#) realizzato dal Servizio studi della Camera rinvia alla lettura del dossier. dei deputati.

Il **comma 1** introduce un nuovo comma 3-*bis* all'interno dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ai sensi della nuova norma, si prescrive che in presenza di **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché iscrizioni a ruolo o **carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti**, ivi compresi quelli per atti di **recupero**

**di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte o di crediti inesistenti** (emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) per **importi complessivamente superiori a euro 10.000**, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, viene **sospesa l'utilizzabilità in compensazione con F24** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei **crediti d'imposta** per interventi edilizia che sono **cedibili** ai sensi del medesimo articolo 121 (vedi *supra*) presenti nella piattaforma telematica dell'Agenzia delle entrate..

La **sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**.

In tale ipotesi, rimangono **fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito** - di cui al comma 3 dell'articolo 121 - e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame, cfr. *infra*.

Il comma 3 dell'articolo 121 dispone che i crediti di imposta cedibili siano utilizzati in compensazione mediante F24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruita; essi sono fruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Si affida il compito di definire le **modalità di attuazione** e la **decorrenza delle disposizioni** in esame a un **regolamento** del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Il **comma 2** modifica l'articolo 37, comma 49-*quinquies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Nella sua formulazione vigente esso stabilisce, in sintesi, che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24; tale disposizione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Con le modifiche proposte dall'articolo in esame si chiarisce che, in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che stabilisce il principio generale per cui l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione, per i **contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero**

(emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24** (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l'esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione.

In sintesi il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, **fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

In caso di inosservanza di tale divieto si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato. Come anticipato, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione.

Il comma 49-ter consente all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il **comma 3** dell'articolo 4 in esame chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

## Articolo 5

### *(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)*

L'**articolo 5 limita** la possibilità di **cedere** i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare **una sola cessione** e dispone la **responsabilità solidale** dei soggetti **cessionari** in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito **ricevuto**. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici **presidi antifrode** disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Si ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, - emanato in attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi previsto dalla legge delega per la riforma fiscale – **ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE)**, di cui all'articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.

In particolare, l'ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell'ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l'eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

L'incentivo spetta alle imprese il cui capitale proprio sia incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L'importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un'aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento. I commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno modificato l'ACE, stabilendo: nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa, che la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per l'eccedenza relativa all'ACE; specifiche limitazioni all'utilizzo delle eventuali eccedenze di ACE; per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza

che a ciò vi si provvedesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto in origine dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011, identificando la base di calcolo per l'incremento del capitale proprio.

Il comma 1080 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva disposto l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017. Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un'aliquota ridotta al 15 per cento per l'imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

L'articolo 19 del decreto-legge Sostegni-*bis* (decreto-legge n. 73 del 2021) ha consentito di usufruire dell'ACE anche mediante credito di imposta, cedibile ad altri soggetti. Esso ha introdotto altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

Come anticipato *supra*, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023, nelle more dell'organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione della disciplina dell'ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

**L'articolo 5, al comma 1**, modifica l'articolo 19, comma 6, del menzionato decreto-legge Sostegni-*bis* (n. 73 del 2021).

Nella sua previgente formulazione, esso disponeva che l'ACE, fruito mediante credito d'imposta – oltre a essere utilizzato in compensazione ed essere chiesto a rimborso - potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, nonché usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

**Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 viene esclusa la possibilità di ulteriori cessioni, dopo la prima, dell'incentivo ACE utilizzato sotto forma di credito di imposta.**

Il comma 6, nella sua formulazione vigente, dispone altresì che i soggetti cessionari del credito ACE rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

**Con le modifiche di cui alla lettera b) del comma 1 il comma 6 viene integrato al fine di disporre che in presenza di concorso nella violazione, oltre**

all'applicazione delle norme generali sul concorso nelle violazioni tributarie (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), ai fini del **recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.**

Si rammenta che il richiamato articolo 9, comma, 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che, quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Con riferimento alla disciplina delle sanzioni tributarie, si evidenzia che – al momento di redazione del presente lavoro – è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del parere, lo [schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio \(A.G. n. 144\)](#) emanato in attuazione della delega fiscale.

Le disposizioni in esame prevedono che alle **cessioni del credito d'imposta con cui si usufruisce dell'ACE** si applichi il **complesso di misure antifrode in tema di cessioni dei crediti di imposta** contenute nell'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In sintesi, il richiamato articolo 122-*bis* prevede che l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Con una norma di chiusura (**comma 2**) si prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto **esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, alle condizioni ivi previste.

## **Articolo 6** *(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)*

**L'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti** in chiave Transizione 4.0.

In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame pone **specifici adempimenti** in capo alle imprese che intendono **comma 1** usufruire:

- dei **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dei **crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica** di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di **innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0** e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

Per una panoramica più dettagliata degli incentivi, si rinvia al [portale della documentazione parlamentare](#) e al sito del [Ministero delle imprese e del \*Made in Italy\*](#).

In questa sede si rammenta che i **crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, spettano a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a condizione – tra l'altro - che gli investimenti abbiano a oggetto beni strumentali, materiali e immateriali, legislativamente predeterminati. Esso spetta in misura diversa secondo l'ammontare degli investimenti e secondo l'annualità di riferimento.

La legge di bilancio 2020 (L. n. **160/2019, articolo 1, commi 198-206**), ha **introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015**, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. Il credito d'imposta R&S è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 45 della legge n. 234/2021). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, al fine di usufruire dei predetti benefici, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via **telematica**:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (30 marzo 2024);
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- la relativa fruizione.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.

Inoltre, la comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (29 marzo 2024).

Si dispone che tutte le predette comunicazioni siano effettuate sulla base del modello adottato con **decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico**.

Si affida inoltre, per le finalità di cui alle norme in esame, a un apposito **decreto direttoriale** del Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di apportare le necessarie modificazioni al predetto decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunichi **mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo** necessari ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità di stato, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il **comma 3** specificamente prevede, per i predetti investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, che la **compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti** sia **subordinata alla comunicazione**, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1.

**Articolo 7, commi 1-3**  
*(Disposizioni urgenti in materia fiscale - Contraddittorio)*

L'articolo 7, commi 1-3, introduce una norma interpretativa volta a **disciplinare il diritto di contraddittorio** per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che le **disposizioni sul principio del contraddittorio** di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente ([legge n. 212 del 2000](#)), **non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024** e a quelli **preceduti da un invito** ai sensi del [decreto legislativo n. 218 del 1997](#), emesso prima della medesima data.

Il menzionato articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal [decreto legislativo n. 219 del 2023](#), disciplina il principio del contraddittorio. In particolare, esso stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contraddittorio, in base al comma 3, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. Il comma 4, infine, stabilisce che l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

*Con riguardo al citato invito di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, si valuti l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si fa riferimento (all'invito alla formulazione di osservazioni o a quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, ovvero all'invito a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo).*

A tali atti, ai sensi del **comma 2**, si applica la **disciplina vigente prima del 30 aprile 2024**.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'articolo in esame ha natura di lettura interpretativa di ordine sistematico delle recenti novità normative finalizzata a precisare che il "diritto al contraddittorio" disciplinato dall'articolo 6-bis sopra richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

Nella relazione illustrativa, infatti, il Governo parte dall'osservazione della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo. In particolare, gli articoli 5 e 5-ter del [decreto legislativo n. 218 del 1997](#), già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione. Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario. Il termine introdotto con l'articolo 6-bis, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (accertamento delle fattispecie abusive), l'articolo 6 del [decreto legislativo n. 156 del 2015](#) (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l'articolo 11 del [decreto legislativo n. 142 del 2018](#) (accertamento delle fattispecie ibride), l'articolo 167, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986 (accertamento in materia di società estere controllate). Pertanto, secondo il Governo, la previsione recata dall'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell'ordinamento tributario. Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall'articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che "Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.". Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 del citato articolo 6-bis, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo

delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-bis, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedurali già esistenti a legislazione vigente).

In base al **comma 3**, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la **proroga dei termini di decadenza** prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).

Nella relazione tecnica, il Governo osserva che l'articolo in esame non comporta oneri per la finanza pubblica, ma anzi, appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso "strumentale".

**Articolo 7, comma 4**  
*(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19)*

Il **comma 4 dell'articolo 7** dispone un'**ulteriore estensione** dei **termini** per la **registrazione**, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.

Per effetto del comma in esame, i termini per la registrazione sono prorogati nel seguente modo:

- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al **30 novembre 2024** (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al **30 novembre 2024** (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al **30 novembre 2024** (in luogo del 30 settembre 2024).

Più precisamente, la norma in esame interviene sulla previsione di cui all'articolo 35, comma 1, del [D.L. n. 73/2022](#), il quale, col fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, aveva disposto una proroga dei termini per provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché alla registrazione, per il settore agricolo, presso il SIAN e, per il settore della pesca, presso il SIPA, di taluni aiuti di Stato Covid-19 non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Specificamente, l'articolo 35 comma 1, proroga i termini di registrazione degli aiuti aventi le seguenti caratteristiche (cumulate):

- aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati;
- riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato, tra i quali **aiuti fiscali**) e 3.12 (aiuti sotto forma di **costi fissi non coperti**) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* e ss. mod. e int. «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19 (c.d. *Temporary framework* Covid-19) (così ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del citato DL n. 73/2022).

Si rammenta come i termini di registrazione in via ordinaria previsti dal [D.M. n. 115/2017](#) (articolo 10, comma 1), per gli aiuti non subordinati

all'emanazione di provvedimenti di concessione, siano quelli dell'**esercizio finanziario successivo** a quello della **presentazione** della **dichiarazione fiscale** in cui sono dichiarati (nel caso di aiuti fiscali) o all'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione (nel caso di forme di aiuto in via diretta).

L'articolo 63 del decreto-legge n. 34/2020 ha disposto che gli aiuti concessi in conformità al *Temporary framework* soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).

Posto tale obbligo anche per gli aiuti Covid-19, l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 (G.U. n.15 del 20 gennaio 2022), recante *Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework*, ha previsto che **i soggetti beneficiari degli aiuti** in questione (elencati dall'articolo 1 del medesimo D.M., in attuazione dell'articolo 1, commi 13-17 del D.L. n. 41/2021) presentino un'autodichiarazione all'**Agenzia delle entrate** (soggetto erogatore, in periodo Covid-19, anche dei contributi a fondo perduto autorizzati dalle norme indicate nell'articolo 1, comma 13 D.L. n. 41), nella quale attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del *Temporary Framework Covid-19*.

La **proroga** dei termini di registrazione degli aiuti contenuta nell'articolo 35, comma 1 del D.L. n. 73/2022 è stata **già oggetto di successivi interventi dilatori**. L'articolo 35, comma 1, aveva infatti inizialmente previsto che:

- i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022) al 31 dicembre 2022 fossero prorogati al 30 giugno 2023 (lettera *a*), dell'articolo 35, comma 1), mentre
- i termini con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 fossero prorogati al 31 dicembre 2023 (lettera *b*), dell'articolo 35, comma 1).

Successivamente – ad opera dell'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) – tali termini di registrazione sono stati ulteriormente prorogati, nonché implementati. In particolare, sono stati prorogati:

- al 30 settembre 2023, i termini di registrazione con scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 (lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 35, come prorogata dall'articolo 22, comma 2, lett. *a*) del D.L. n. 198/2022);
- al 31 marzo 2024, i termini di registrazione con scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 35, come prorogata dall'articolo 22, comma 2, lett. *b*) del D.L. n. 198/2022);

- al 31 marzo 2024, i termini di registrazione con scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (lettera *b-bis*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dall'articolo 22, comma 2, lett. *c*) del D.L. n. 198/2022);
- al 30 settembre 2024, i termini di registrazione con scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (lettera *b-ter*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dall'articolo 22, comma 2, lett. *c*) del D.L. n. 198/2022).

La proroga dei termini di registrazione, come aggiornata dal provvedimento qui in esame, opera ora nel seguente modo:

- i termini con scadenza 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sono prorogati al **30 novembre 2024** (lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 35);
- i termini con scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al **30 novembre 2024** (lettera *b-bis*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dal D.L. n. 198/2022);
- i termini con scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al **30 novembre 2024** (lettera *b-ter*) del comma 1, dell'articolo 35, inserita dal D.L. n. 198/2022).

La **relazione illustrativa** afferma che l'esigenza di questa ulteriore dilazione dei termini si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell'emergenza da Covid-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli **aiuti relativi all'IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024**. La relazione sottolinea che, per quanto riguarda i dati IMU relativi all'annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l'apposito campo dedicato all'esenzione del quadro temporaneo aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti. Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall'Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal [provvedimento dell'Agenzia stessa del 27 aprile 2022](#), emanato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del [DM 11 dicembre 2021](#). Allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione in un'unica data di scadenza (erroneamente indicata, nella relazione illustrativa, nel 31 dicembre 2024, mentre invece il testo della norma qui in esame reca il 30 novembre 2024).

Per un approfondimento si rinvia al tema dell'attività parlamentare "[Gli aiuti di Stato](#)".

### **Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)**

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 234/2012, integralmente sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b) della legge n. 115/2015 e modificato dall'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n. 244/2016 (L. n. 19/2017).

La finalità del Registro è quella di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.

A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dall'articolo 14 della legge n. 57/2011, che assume contestualmente la denominazione di Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Registro costituisce quindi l'evoluzione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nel Registro, la norma istitutiva dispone che si tratta di tutti gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE, soggetti o meno all'obbligo di notifica preventiva, dunque ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica e gli aiuti di importanza minore c.d. *de minimis*.

Gli aiuti di Stato oggetto di registrazione includono quelli per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi a servizi di interesse economico generale.

Il Registro include inoltre l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero.

Il Registro degli aiuti di Stato costituisce quindi una banca dati completa di tutte le tipologie di aiuti di Stato.

Sono esclusi solo gli aiuti relativi ai settori agricolo e forestale, dell'acquacoltura e della pesca. Per questi aiuti operano i registri SIAN e SIPA, dei quali viene comunque assicurata l'interoperabilità con il Registro aiuti di Stato all'interno di un sistema informativo integrato.

L'articolo 52 della legge n. 234/2012 pone inoltre in capo ai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti l'obbligo di avvalersi del Registro per espletare le verifiche propedeutiche a queste attività; nei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti deve essere dato atto dell'adempimento dell'obbligo e devono essere riportati i codici identificativi rilasciati dalla procedura informatica del Registro.

La norma istitutiva prevede anche l'obbligo di aggiornare i dati nel caso di modifiche intervenute e indica i tempi di conservazione (10 anni) e le modalità di accesso per le diverse tipologie di informazioni contenute nel Registro.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione dell'aiuto ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

L'articolo 52 ha demandato la fissazione delle disposizioni di dettaglio sul funzionamento del Registro a un regolamento, adottato con decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115. Con il successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE del 28 luglio 2017 sono state adottate le modalità tecniche per il funzionamento del Registro.

Per il Registro nazionale aiuti vi è un apposito [sito istituzionale](#) che si presenta come un portale, suddiviso in due aree: un'area pubblica (Sezione Trasparenza) e un'area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

L'[articolo 63 del D.L. n. 34/2020](#), convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020, ha disposto che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. *Temporary framework Covid-19*) e ss. mod. e int., soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA). I predetti aiuti sono dunque concessi in osservanza degli obblighi di registrazione previsti dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN e SIPA.

L'[articolo 64](#) ha poi demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di modificare i registri, rispettivamente, Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) e per il settore agricolo SIAN e SIPA, per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

**Articolo 7, comma 5**  
***(Disposizioni urgenti in materia fiscale - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari)***

L'articolo 7, comma 5, dispone che la **sanzione** da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico** in caso di **violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati** identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

Nel dettaglio, il **comma 5**, aggiungendo il comma 1-ter all'articolo 10 del [decreto legislativo n. 471 del 1997](#), dispone che la **sanzione** prevista al comma 1 del medesimo articolo 10 si applica agli **operatori che violano gli obblighi di trasmissione** previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del [decreto-legge n. 124 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019. La sanzione di cui al periodo precedente è **applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati**, e non si applica l'articolo 12 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

Il suddetto articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari) dispone al comma 1 che se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti dalla normativa vigente (articolo 32, primo comma, numero 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 51, secondo comma, numero 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

Ai sensi del citato articolo 22, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta sulle commissioni sui pagamenti elettronici attribuito ai sensi del medesimo articolo 22. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. La Banca d'Italia ha disciplinato le modalità di attuazione di tali disposizioni con provvedimento del 21 aprile 2020.

Pertanto, per effetto del comma in esame, la **sanzione da 2.000 a 20.000 euro si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti**

**di pagamento elettronico** in caso di **violazione degli obblighi di trasmissione telematica** dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22.

In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

**Articolo 7, commi 6 e 7**  
***(Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale)***

L'articolo 7, al comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, **non hanno perfezionato il ravvedimento speciale** riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione **versando le somme dovute** in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

Nel dettaglio, il **comma 6**, con una modifica all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del [decreto-legge n. 215 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, **proroga** dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il **termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale”** delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima **restano fermi i termini** previsti dal citato comma 12-*undecies*. Inoltre, **si posticipa dal 1° aprile 2024 al 1° giugno 2024 la decorrenza degli interessi** per ritardata iscrizione a ruolo al tasso del 4% annuo, di cui all'articolo 20 del [D.P.R. n. 602 del 1973](#).

Il menzionato comma 12-*undecies*, infatti, prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali (ravvedimento speciale), si applicano, per quanto non diversamente previsto dal comma medesimo, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al comma medesimo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

### • *Ravvedimento speciale*

I citati commi 174-178 della legge di bilancio 2023 hanno consentito - in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non fossero state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile (il cd. ravvedimento speciale).

I termini previsti per aderire all'agevolazione sono stati prorogati dall'articolo 19 del decreto-legge n. 340 del 2023; l'articolo 19 (comma 1, lettera b) ha permesso di versare le somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

L'articolo 21 del medesimo decreto-legge, anche recependo le indicazioni contenute nella Circolare n. 2/E del 2023 dell'Agenzia delle entrate in materia di tregua fiscale, ha reso una interpretazione autentica sull'applicazione del sopra citato comma 174, in materia di ravvedimento speciale, precisandone l'ambito applicativo.

In particolare al comma 1 è stato chiarito che:

- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Nella citata Circolare dell'Agenzia delle entrate si segnalava che in merito all'applicazione della disciplina in esame sono da ricomprendersi la regolarizzazione delle violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione mentre non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali;

- sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'applicazione del comma 176 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che stabilisce che la regolarizzazione non possa essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato):

- sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, ovvero l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, per le quali, comunque, resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In pratica, qualora il quadro non sia stato compilato, il contribuente non potrà beneficiare del ravvedimento speciale per sanare la violazione di mancata compilazione del quadro RW (potrà comunque utilizzare le norme del ravvedimento ordinario);
- sono regolarizzabili invece le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (previsti al fine della liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Ai sensi del **comma 7**, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, **non hanno perfezionato** la procedura di regolarizzazione delle violazioni (**ravvedimento speciale**) di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 (disciplina del ravvedimento speciale – si veda sopra), della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, **possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione**, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'**unica soluzione** e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un **importo pari a 5 delle 8 rate** previste dall'articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 (sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato) del [decreto legislativo n. 471 del 1997](#), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli **interessi** nella misura prevista all'articolo 20 (tasso del 4% annuo) del [D.P.R. n. 602 del 1973](#) recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge di bilancio 2023, cioè che la **cartella di pagamento deve essere notificata**, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

## **Articolo 8** *(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)*

L'**articolo 8** reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. Il **comma 1** consente al **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** di avvalersi dei servizi offerti da **SOGEI** per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.

Il **comma 2** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche **intese** con le regioni che abbiano fatto richiesta di **riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale** relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il **pagamento del 90 per cento** del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** dispone l'incremento del **fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate** (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.

Il **comma 1** propone l'introduzione di un nuovo comma *2-quinquies* all'[articolo 51](#) del decreto-legge n. 124 del 2019 (come convertito dalla legge n. 157 del 2019). Tale comma aggiuntivo stabilisce che il **Consiglio di presidenza della magistratura tributaria** possa avvalersi dei servizi offerti da **SOGEI S.p.A.** (Società Generale d'Informatica, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) per assicurare **la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria**. La disposizione richiama esplicitamente gli obiettivi generali posti dal comma 1 del medesimo articolo 51 qui novellato.

L'articolo 51 stabilisce che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, ad una pluralità di soggetti pubblici ivi elencati (Presidenza del Consiglio, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR nonché alla società pagoPA per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni).

La disposizione è finalizzata a:

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- favorire la sinergia tra processi istituzionali in ambiti affini;
- favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si ricorda, in breve, che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, a seguito della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Ai sensi dell'art. 4 dello statuto del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale prevalente - corrispondente almeno all'80% del fatturato - la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF Ministero e alle Agenzie fiscali. La SOGEI, può, inoltre, svolgere ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Per approfondimenti, si rinvia alle schede sull'art. 51 del citato DL n. 124 del 2019 contenute nel [dossier di documentazione](#) sul relativo disegno di legge di conversione (A.S. n. 1638, ultima lettura parlamentare).

Per quanto concerne il [Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria](#), si rammenta qui solamente che tale organo adotta tutti i provvedimenti relativi ai componenti delle commissioni tributarie. Le sue attribuzioni sono elencate nell'art. 24, comma 1, del [decreto legislativo n. 545 del 1992](#).

Il **comma 2** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, insieme all'Agenzia delle entrate, possa concludere apposite **intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di accreditamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale** relativa ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi di cui al [decreto legislativo n. 68 del 2011](#). Si tratta, in particolare, dell'IRAP e delle addizionali IRPEF. Tali convenzioni con le regioni prevedono il **pagamento da parte dello Stato del 90 per cento del capitale dovuto alla regione interessata, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali**. Ai fini della stipula dell'intesa in parola è richiesto il previo **parere dell'Avvocatura dello Stato**.

La norma in esame fa riferimento al riversamento diretto alle regioni del gettito derivante dalle attività di recupero fiscale, previsto dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), al comma 1 stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera *d*)).

In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito dalla legge n. 126 del 2020) autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze - in caso in cui una sentenza di primo grado avesse accertato il diritto di una regione al riversamento diretto ai sensi del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 - a stipulare un'intesa con la regione interessata, per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da attribuire in due rate. Per il raggiungimento di tale intesa era posto il limite temporale perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 104. Benché la norma fosse stata formulata in termini generali e astratti, essa era indirizzata a sanare il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato e deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti, con sentenza n. 1045 del 2018. La citata sentenza accertava la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate. Lo Stato a sua volta aveva presentato ricorso in appello innanzi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale e il giudizio, che risultava pendente al momento della pubblicazione del decreto-legge n. 104. Il ricorso è stato successivamente dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere a seguito del raggiungimento dell'intesa transattiva con la regione Campania. Tale vicenda è peraltro richiamata nella sentenza della Corte dei conti (Sez. Seconda Centrale Appello [391/2021](#)) che ha chiarito, tra l'altro, come l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 si configuri quale "posizione regolatoria completa, non bisognevole di ulteriori apporti regolatori". Inoltre, prosegue la Corte, la provvista finanziaria derivante dall'attività di recupero dalla lotta all'evasione dovrebbe entrare nella piena disponibilità della regione beneficiaria, "senza rigidità rinvenienti da particolari vincoli di destinazione". In virtù di tale ricostruzione, la Corte dei conti, nella sentenza in parola, ha chiarito che il mancato versamento diretto (alla regione Basilicata) delle somme derivanti dall'attività di controllo su IRAP e addizionali regionali IRPEF ed il versamento di somma compensativa sul conto di tesoreria destinato alla spesa sanitaria - che è finanziata con altre risorse - costituisce un pregiudizio per la regione, poiché applica un vincolo di destinazione che non è, come detto, riferibile alle entrate da recupero dell'evasione fiscale.

**Il comma 3 dispone un incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane.**

L'incremento previsto è pari, **per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 38 milioni per l'Agenzia delle entrate e a 13 milioni per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.** Tale incremento è disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Il **comma 3** in esame autorizza, inoltre, la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale (articolo 62, comma 1, della legge delega n. 209 del 2023).

Le due Agenzie (delle entrate e delle dogane e monopoli) provvedono quindi a versare all'entrata del bilancio le corrispondenti somme (rispettivamente pari, come detto, a 38 milioni e a 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) a valere sulle somme accantonate nei propri bilanci e destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 (v. *supra*). L'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in parola è pertanto a carico del bilancio delle medesime Agenzie.

Si rammenta che il testo unico del pubblico impiego ([decreto legislativo n. 165 del 2001](#)), all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, dispone circa le modalità di utilizzo delle risorse, previste dall'articolo 45, comma 3-*bis* del medesimo testo unico, destinate a premiare il merito e il miglioramento della *performance* dei dipendenti - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli stanziamenti dei fondi risorse decentrate sono suddivisi in una parte stabile ed una parte variabile. Quest'ultima può essere incrementata con risorse rinvenienti, ad esempio, da specifiche disposizioni di legge.

La **finalità** dichiarata della norma è quella garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa delle Agenzie fiscali in relazione agli impegni derivanti dalla riforma fiscale nell'ambito del PNRR e dalla legge delega [n. 111 del 2023](#).

Si rammenta che nel quadro delineato dal PNRR, la riforma fiscale è una riforma di accompagnamento: essa è considerata parte integrante della ripresa da innescare anche grazie alle risorse europee, ma non è parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa un'erogazione di risorse. Per approfondimenti, cfr. il temaweb sulla [riforma fiscale](#).

**Articolo 9, commi 1 e 2**  
*(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici)*

**L'articolo 9, comma 1** prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023.

**Il comma 2**, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

In particolare il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi da realizzare nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 una quota pari a 66 milioni di euro.

Si tratta dei territori per in quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023.

Il **comma 2**, invece, abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016.

L'intervento normativo ha l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

**Articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6**  
*(Assunzioni polizia locale presso comuni della Regione siciliana)*

Il **comma 3** dell'**articolo 9** del decreto legge in conversione prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. I successivi **commi 4 e 5** prevedono, rispettivamente, che le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Il **comma 6** prevede la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 3** dell'**articolo 9** del decreto legge in conversione prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana<sup>1</sup>, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato<sup>2</sup>, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis<sup>3</sup>, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30<sup>4</sup> e 34<sup>5</sup> del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

---

<sup>1</sup> Si tratta dei comuni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

<sup>2</sup> Si vedano per la relativa disciplina, in particolare, gli articoli 261, 262, 263, 264 e 265 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

<sup>3</sup> Il comma citato prevede che *“fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta”*.

<sup>4</sup> Il citato articolo 30 prevede tra l'altro che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità tra amministrazioni disciplinate dal medesimo articolo 30.

<sup>5</sup> Il citato articolo 34 ha ad oggetto la gestione del personale collocato in disponibilità e, tra l'altro, prevede che l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi

Il successivo **comma 4** prevede che le assunzioni di cui al **comma 3** sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 55<sup>6</sup>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2<sup>7</sup>, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il **comma 5** dispone, quindi, che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Infine il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.

<sup>6</sup> Il comma citato prevede che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. “.*

<sup>7</sup> Il comma citato stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il medesimo comma prevede poi le modalità procedurali per la determinazione dei valori soglia e delle relative fasce demografiche.

**Articolo 9, comma 7**  
***(Misura del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi)***

Il **comma 7** dell'**articolo 9** riduce la misura del **contributo annuale** per l'iscrizione facoltativa al **Servizio sanitario nazionale (SSN)** da parte dei **ministri di culto stranieri** (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) **titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi**<sup>8</sup>. L'importo viene rideterminato pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

La misura del suddetto contributo annuo a cui fa riferimento il **comma 7** in esame è, come accennato, quella prevista – ai sensi dell'articolo 34, commi da 4 a 6-*bis*, del [testo unico](#) delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni<sup>9</sup> – per l'iscrizione facoltativa al SSN da parte degli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Tale importo è pari a 700 euro annui, in base alla novella operata dall'articolo 1, comma 240, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), che ha elevato il precedente importo di 149,77 euro. La determinazione del contributo in base a tale importo forfettario è consentita soltanto qualora gli studenti summenzionati non abbiano redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani e qualora non abbiano familiari a carico soggiornanti in Italia. **Tali condizioni non sono poste** dal presente **comma 7** per i ministri di culto in esame. Si ricorda che per questi ultimi, prima dell'intervento di cui al suddetto **comma 7**, il contributo era determinato secondo la disciplina generale per l'iscrizione facoltativa al SSN per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi)<sup>10</sup> – iscrizione facoltativa posta come alternativa all'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa<sup>11</sup> –.

In base a tale disciplina generale<sup>12</sup>, la misura del contributo è determinata in base ad aliquote individuate con decreto ministeriale<sup>13</sup> ed applicate sul reddito complessivo conseguito, nell'anno precedente a quello di riferimento, in Italia e

---

<sup>8</sup> Tale categoria di permesso di soggiorno, relativa ai ministri di culto, è prevista dall'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (testo unico di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)).

<sup>9</sup> Riguardo agli estremi del suddetto testo unico, cfr. *supra*, in nota.

<sup>10</sup> Tale disciplina generale trova applicazione anche per gli studenti che non rientrano nelle condizioni summenzionate.

<sup>11</sup> Cfr. il comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

<sup>12</sup> Cfr. i citati commi da 3 a 6-*bis* dell'articolo 34 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

<sup>13</sup> Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

all'estero, e la medesima misura non può essere inferiore ad un limite annuo, stabilito dalla disciplina di rango legislativo<sup>14</sup>; quest'ultimo limite è stato elevato da 387,34 euro a 2.000 euro, in base alla suddetta novella operata dall'articolo 1, comma 240, della L. n. 213 del 2023<sup>15</sup>.

Il **comma 7** in esame fa riferimento alla circostanza dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. La rideterminazione dell'importo del contributo di cui al **comma 7** presenta in ogni caso un carattere permanente.

---

<sup>14</sup> In particolare, il contributo (fermo restando il limite minimo) si calcola mediante l'applicazione: di un'aliquota pari al 7,5 per cento fino ad una quota di reddito pari a 20.658,28 euro; di un'aliquota pari al 4 per cento sulla quota di reddito eccedente la suddetta soglia e fino al limite di 51.645,69 euro (sulla quota di reddito ulteriore non si applica alcuna aliquota).

<sup>15</sup> Per un'altra fattispecie di importo, specifico e forfettario, cfr. il comma 4, lettera *b*), e il comma 5 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni.

Si ricorda che il successivo comma *6-bis* di tale articolo prevede che, con decreti annui del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere adeguati tutti i valori assoluti in oggetto.

**Articolo 10**  
*(Entrata in vigore)*

**L'articolo 10** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 marzo 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.